



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 11 DEL 31/01/2025**

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 60 DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO l'art.15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*" in virtù del quale "*Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto*";

DATO ATTO che dal 01/07/2024 presta servizio presso la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di titolare, la Segretaria Generale dott.ssa Anna Lisa Garuti, nominata con decreto presidenziale prot. n. 15023 del 23/05/2024;

RICHIAMATI:

- il decreto presidenziale n. 104 del 30/05/2024, con il quale sono stati assegnati, alla Segretaria Generale, con decorrenza dal 1° luglio 2024: le funzioni di dirigente ad interim del Servizio Affari generali; l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); l'incarico di componente e presidente dell'organo di audit interno competente per i controlli successivi di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000; l'incarico di componente e presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; l'incarico di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

- il decreto presidenziale n. 166 del 18/09/2024, con il quale è stato assegnato, alla Segretaria Generale, il ruolo di componente unico e Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale dirigenziale;

- il decreto presidenziale n. 3 del 20/01/2025, con il quale sono state individuate le seguenti figure cui attribuire il potere sostitutivo previsto in caso di inerzia dei soggetti competenti, di cui all'articolo 2, comma 9-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241: la Segretaria Generale, dott.ssa Anna Lisa Garuti, per quanto concerne la generalità dei procedimenti dell'Ente; il Vice Segretario, dott. Stefano Tagliavini, per quanto concerne i procedimenti afferenti al Servizio Affari generali e i procedimenti afferenti alla Segreteria Generale;

- il decreto presidenziale n. 138 del 18/07/2024 ad oggetto "Valutazione e pesatura dei parametri per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario generale dell'ente";

ATTESO che, in data 16/07/2024, è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che comprende la "Sezione Segretari comunali e provinciali";

DATO ATTO che l'art. 60 del citato CCNL introduce una innovativa disciplina della retribuzione di posizione che supera il concetto di "maggiorazione", come definita dai precedenti CCNL; in particolare la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia A			
1) enti metropolitani ¹	da	43.054,00	a 64.486,96
2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da	35.590,00	a 53.665,99
3) enti fino a 250.000 abitanti	da	23.518,00	a 35.912,97
Fascia B			
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da	16.806,00	a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da	8.646,00	a 14.068,80
Fascia C			
1) enti fino a 3.000 abitanti	da	8.140,00	a 10.928,87

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

EVIDENZIATO che, entro i valori di cui sopra, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche;

VISTO l'art.60, comma 3, del citato CCNL che prevede *"Nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15%, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;

ATTESO che, ai sensi dell'art.60, comma 5, del citato CCNL *"Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere"*;

RICHIAMATO l'art. 60, comma 7, del citato CCNL, con particolare riferimento agli incarichi in essere alla data di sottoscrizione del CCNL;

RICHIAMATO il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente con decreto n.340 del 27/12/2018, per la parte relativa alla valutazione del risultato del Segretario Generale, e il decreto presidenziale n.138 del 18/07/2024, per quanto attiene alla misura della retribuzione di risultato, disciplinata nel CCNL 16.07.2024 dall'art. 61;

CONSIDERATO che l'incarico di O.I.V. conferito con Decreto del Presidente n.113/2023, prevede fra gli altri adempimenti, anche la formulazione delle proposte del sistema di

“pesature” delle posizioni dirigenziali dell’Ente, su esplicita richiesta di questo, a cui spetta l’adozione del sistema e l’effettiva “pesatura” della retribuzione di risultato del Segretario Generale sulla base del sistema adottato;

ATTESO che:

- con nota acquisita al prot. n. 1302 del 20/01/2025 l’O.I.V. ha formulato una proposta di determinazione del sistema di graduazione della retribuzione di posizione della figura del Segretario Generale, secondo quanto previsto dal CCNL sottoscritto nel luglio 2024;
- in data 20/01/2025, con nota del Presidente prot. n° 1336 pari data, si è provveduto ad avviare il confronto in relazione ai criteri di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, così come delineati nella proposta dell’O.I.V.;
- nei termini indicati dal CCNL, le OO.SS. non hanno richiesto l’attivazione del confronto, e pertanto si può procedere all’approvazione dei criteri di che trattasi;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 6 del 29 gennaio 2025, con il quale si è provveduto ad approvare il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, proposto dall’O.I.V., allegato al citato decreto sotto la lettera A), e a stabilire la insussistenza dei presupposti di cui all’art. 60, comma 3, del citato CCNL, per rideterminare in aumento la soglia massima della retribuzione di posizione;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2515 del 31/01/2025, nell’ambito della quale l’O.I.V. ha formulato una proposta di determinazione della pesatura effettiva della retribuzione di posizione della figura del Segretario Generale, in applicazione del sistema di graduazione approvato;

VISTO l’Allegato A) al presente decreto recante gli esiti della pesatura effettiva e il relativo importo della retribuzione di posizione del Segretario Generale, così come proposto dall’O.I.V. della Provincia di Reggio Emilia in applicazione del Sistema di graduazione della retribuzione di posizione approvato con decreto n. 6/2025, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE la retribuzione di posizione di nuova attribuzione in applicazione del CCNL 16 luglio 2024 non determina incrementi rispetto all’importo della retribuzione di posizione, comprensiva delle maggiorazioni, determinata in base alla previgente disciplina contrattuale;

Visti:

- il parere favorevole del Vice Segretario e Dirigente sostituto del titolare del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

1. di approvare la pesatura effettiva della retribuzione di posizione del Segretario Generale, proposta dall’O.I.V., come da allegato al presente decreto sotto la lettera A) per costituirne parte integrate e sostanziale;

2. di determinare, coerentemente, l’importo della retribuzione di posizione nel valore complessivo di € 53.665,99 annui lordi;

3. di dare atto che:

- non sussistono i presupposti di cui all'art. 60, comma 3, del citato CCNL, per rideterminare in aumento la soglia massima della retribuzione di posizione;
- la retribuzione di posizione di nuova attribuzione in applicazione del CCNL 16 luglio 2024 non determina incrementi rispetto all'importo della retribuzione di posizione, comprensiva delle maggiorazioni, determinata, per il Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, in base alla previgente disciplina contrattuale;

4. di confermare il decreto presidenziale n.138 del 18/07/2024, per quanto attiene alla misura della retribuzione di risultato, ora disciplinata nel CCNL 16.07.2024 dall'art. 61

5. di dare atto, altresì, che il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

Reggio Emilia, lì 31/01/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma